

TRAMONTANA®



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica

Piazza Lerda 152/R
16158 - Genova Voltri
C.F. 03740620103

STATUTO TRAMONTANA SURF VOLTRI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica è costituita una associazione senza scopo di lucro, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "TRAMONTANA SURF VOLTRI Associazione Sportiva Dilettantistica".

2. Essa aderisce all'Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.), alla Federazione Italiana vela (FIV) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva, agli Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni sportive nazionali e simili, sia nazionali che locali. Le finalità dell'Associazione si esauriranno nell'ambito territoriale della Regione Liguria; l'Associazione potrà comunque partecipare a eventi anche nazionali e internazionali.

Art. 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale in GENOVA.

Art. 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Oggetto e scopo

1. L'Associazione è un centro permanente apartitico di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si propone di offrire agli associati idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

2. L'Associazione si propone di:

- a) promuovere, organizzare e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
 - b) sviluppare e diffondere l'attività sportiva connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica del Windsurf, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche;
 - c) per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - d) organizzare squadre sportive e gruppi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative in questa disciplina sportiva;
 - e) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi ed ogni altra forma di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
- Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

TRAMONTANA®



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Lerda 152/R
16158 - Genova Voltri
C.F. 03740620103

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- b) allestire e gestire, in via marginale e senza scopi di lucro ma esclusivamente per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità osservando le normative amministrative e fiscali vigenti, bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli associati;
- d) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- e) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- f) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, a tutte le disposizioni statutarie dell'Unione Italiana Sport Per tutti (U.I.S.P.) e della Federazione Italiana vela (FIV), e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'U.I.S.P. e FIV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli organi stessi dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti U.I.S.P. e FIV nelle parti relative all'organizzazione e alla gestione delle associazioni affiliate.

Art. 5 - Gli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche e gli associati individuali, che ne condividano i principi e le finalità. Il numero degli associati è illimitato. Eventuali distinzioni di denominazione degli associati, eventualmente previste da Regolamenti sociali, possono essere poste per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.

Art. 6 - Ammissione degli associati

- 1. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno farne richiesta all'Associazione redigendo una domanda scritta su apposito modulo. Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- 2. La validità della qualifica di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del "silenzio-assenso". La delibera di non accoglimento deve sempre essere, invece, motivata in forma scritta e



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Lerda 152/R
16158 - Genova Voltri
C.F. 03740620103

comunicata all'interessato con atto ricettizio; contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

3. In caso di domanda di ammissione ad associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. La quota associativa, determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di associato da diritto, inoltre, a partecipare alle attività promosse dall'Associazione, a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

3. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, e al pagamento della quota associativa.

Art. 8 - Cessazione della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale;
- c. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro Associati.

2. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante atto ricettizio, ad eccezione del caso previsto alla lettera b. del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale degli Associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Lerda 152/R
16158 - Genova Voltri
C.F. 03740620103

Art. 10 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta motivata che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 11 - Diritti di partecipazione e di voto alle Assemblee

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati.
2. Hanno diritto al voto alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota annua.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea degli associati

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati, o mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario e per l'esame del Bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta, quest'ultimo, ne ravvisi la necessità.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sull'elezione degli Organi sociali, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art.

1. In
metà
regol
secon
quali
2. N
sing
ogge
il vo

Art.

1. L
affis
mezz
prim
2. L
mod

Art.

1. Il
asso
2. I c
seno
la ca
caric
pres
3. P
delle
asso
facer
spor
4. L
chi b
asso
diffi

STA
DIL



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Lerda 152/R
16158 - Genova Voltri
C.F. 03740620103

Art. 13 - Validità assembleare

1. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

2. Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) di tutti gli associati.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà minimo venti giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o contestuale comunicazione agli associati, o mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, e con lettera spedita agli associati almeno 20 giorni prima dell'adunanza.

2. L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea.

2. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

3. Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni e società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva, ovvero nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I.

4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

TRAMONTANA®



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Lerda 152/R
16158 - Genova Voltri
C.F. 03740620103

Art. 16 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri associati, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.

Art. 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione ai consiglieri a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax non meno di otto giorni prima della adunanza.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare le quote associative e sulle domande di ammissione dei associati, sul recesso e l'esclusione degli associati;
 - b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea per approvazione;
 - c) convocare le Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati;
 - d) redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale;
 - e) adottare i provvedimenti disciplinari minori (ammonizione, sospensione, etc.), adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari garantendo il diritto del socio alla difesa e all'impugnazione dinanzi l'organo di seconda istanza (Assemblea);
 - f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle deliberazioni assembleari;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - i) nominare gli eventuali responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.
2. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente vicario.
3. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

TRAMONTANA®



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Lerda 152/R
16158 - Genova Voltri
C.F. 03740620103

Art. 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
2. Nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

Art. 22 - Anno sociale ed esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. - 23 Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione, e il Bilancio preventivo della stessa, da sottoporre all'approvazione assembleare degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 24 - Fondo comune - Patrimonio

1. Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Lerda 152/R
16158 – Genova Voltri
C.F. 03740620103

Art. 25– Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio Direttivo e Libro Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 27 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata.

2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata, questo sarà composto da numero 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Genova.

3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Genova, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata.

Art. 28 - Scioglimento

1. Qualora si verificassero eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.

2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo preposto in merito, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



Tramontana Voltri Surf Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Lerda 152/R
16158 - Genova Voltri
C.F. 03740620103

Art. 29- Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'U.I.S.P e FIV, a cui l'Associazione è affiliata, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.